

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Nota 14 febbraio 2008

Oggetto: Svolgimento di lavoro autonomo e compatibilità con l'iscrizione nelle liste di mobilità e di mantenimento della relativa indennità.

Pervengono a questa DRL richieste di chiarimento in ordine all'oggetto, che, in relazione al carattere e dalla rilevanza ultraregionale della risposta da fornire alle stesse, si ritiene confacente rimettere alla valutazione e determinazione di codeste Direzioni Generali, esponendo, in attesa dell'eventuale riscontro ministeriale in merito, l'orientamento dello scrivente, che fa riferimento tanto al parere fornito dalla Direzione Generale Impiego Div. II con la nota n. 3178 del 24.06.97 indirizzata alla DRL di Milano, quanto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6463 dell'1.4.2004.

Il primo, confermando che l'esercizio di una stabile attività autonoma e incompatibile con la permanenza nella lista di mobilità presuppone anche la sussistenza dello stato di disoccupazione, ha dichiarato invece flessibile e il mantenimento dell'iscrizione, qualora, in considerazione della durata dell'esiguità del reddito percepito, l'attività autonoma presenta il carattere dell'occasionalità, attestata riportandosi ai limiti di 7 milioni di lire e di 4 mesi di durata dell'anno solare, che secondo la legislazione dell'epoca consentivano il mantenimento dell'iscrizione dei lavoratori nella prima classe del collocamento ordinario.

La seconda, dopo aver argomentato che la regola particolare posta dal comma 9 dell'art. 9 della legge 223/91 ha un ambito di applicabilità che rimane confinato alla specifica fattispecie alla quale si riferisce, trattandosi di canone speciale ed interno alla c.d. mobilità lunga, ha affermato che la regola particolare a cui fare riferimento per risolvere il dubbio circa la conservazione ovvero la perdita del diritto all'indennità di mobilità e quindi all'iscrizione alla lista relativa pur in costanza dello svolgimento di lavoro autonomo è quella contenuta nell'art. 7 comma 5 della legge 223/91, prevedente che l'INPS "dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta sulla base dell'importo mensile dell'indennità spettante" (art. 2, comma 3, D.M. n. 142 del 17.2.1993), così che non è la "spettanza" dell'indennità ad essere in gioco, ma soltanto la modalità temporale della sua erogazione.

"Sicché (prosegue la citata massima), il lavoratore in mobilità che intraprenda un'attività di lavoro autonomo può rinunciare al beneficio dell'anticipazione e percepire l'indennità mensilmente, come di norma".

Si aggiunge che la sentenza della Cassazione non si limita a quanto sopra, che, in definitiva significa il riconoscimento al lavoratore in mobilità svolgente lavoro autonomo di conservare il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità e all'indennità di mobilità, poiché nel seguito della stessa si afferma che "non può rilevarsi, - come corollario di questa interpretazione, sistematica - che si pone il problema di individuare una possibile soglia a quale limite del beneficio costituito dalla percezione della prestazione previdenziale... L'individuazione di questa soglia marginale di intervento è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nella fattispecie, ha adottato vari criteri".

Secondo la Cassazione, detti criteri si riferiscono: 1) al lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (per quella soglia costituita dalla percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutata in misura corrispondente all'indice del costo della vita); 2) al lavoro subordinato a tempo determinato o parziale in cui, mantenendo l'iscrizione nella lista di mobilità, i lavoratori subiscono la sospensione dell'indennità previdenziale per le giornate di lavoro, che non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento stesso; 3) al lavoro autonomo, ma soltanto con riferimento ai percettori della c.d. mobilità lunga, per cui risultano analoghi a quelli del lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Invece, conclude la Cassazione, manca un criterio per l'ipotesi generale del lavoro autonomo, una volta escluso, che vi sia incompatibilità tra lavoro autonomo e conservazione dell'indennità di mobilità e dell'iscrizione nella relativa lista.

Pertanto, seguendo il suggerimento della presente massima della Cassazione in esame, secondo cui per colmare la carenza della legge 223/91 sul punto, occorre "fare riferimento al canone dell'analogia, ossia le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe", lo scrivente rappresenta a codesto Ministero l'ipotesi che nel caso in esame il limite reddituale discendente dall'attività autonoma da valutare in via analogica agli effetti del mantenimento o perdita del trattamento previdenziale e dell'iscrizione a lista di mobilità, sia quello previsto e disciplinato dall'art. 4 D.Lgs. n. 181/00, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/02, comma 1 lettera a), secondo cui si ha "la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusa la imposizione", che attualmente risulta essere pari ad euro 8.000 per il lavoro dipendente e ad euro 4.500 per quello autonomo ed assimilato.

Quanto sopra in considerazione che tale norma fissa un criterio generale da valere anche nella fattispecie in esame stante la stretta connessione dello stato di disoccupazione con l'iscrizione alla lista di mobilità e il relativo trattamento previdenziale.